

La Cassazione sulle manovre speculative su merci in periodo di emergenza sanitaria

Mascherine, lucrare non è reato

Vendita con rincari non punita se la struttura è modesta

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Se non ne produci troppe, non scattano le manette: la vendita online di mascherine anti Covid-19, pur con oneroso rincaro del prezzo, non sempre integra il reato di manovre speculative su merci. A stabilirlo la sentenza della n. 36929 del 22 dicembre scorso, con cui della Cassazione è tornata, dopo qualche decennio, a pronunciarsi sul delitto di manovre speculative su merci di cui all'art. 501-bis c.p., escludendo il reato nel caso di un'impresa che nella prima ondata del Covid-19 aveva praticato il rincaro del 350% sul prezzo di mercato relativo a mascherine generiche vendute attraverso una nota società per acquisti online. Specificamente, la terza sezione penale della Suprema corte, pur avendo riconosciuto che le mascherine costituiscono un prodotto di prima necessità, ha ritenuto non ravvisarsi l'altro elemento richiesto dalla norma, ovvero la concreta alterazione dei prezzi su tutto il mercato interno, considerata l'esiguità delle scorte di materiale sequestrate e l'unicità del macchinario utilizzato per la produzione di mascherine.

Il caso. Nel caso di specie, in data 28 marzo 2020, la Procura di Vicenza aveva convalidato il sequestro probatorio eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti di una Srl, produttrice di mascherine filtranti protettive generiche, il cui titolare risultava indagato per il reato di cui all'art. 501-bis c.p., per averle immesse sul mercato, utilizzando la piattaforma Amazon, con un ricarico pari al 350%. Il Tribunale, pur ridimensionando l'oggetto del sequestro, aveva confermato l'astratta configurabilità del reato in questione, ritenendo utile, onde verificare l'ipotesi accusatoria, l'espletamento di ulteriori indagini che sarebbero state precluse senza la sottrazione all'indagato di beni quali le scritture contabili.

Ha pertanto proposto ricorso per Cassazione l'indagato per il tramite del suo difensore, negando che nel caso di specie si potessero ravvisare gli elementi integrativi della fattispecie, sia in relazione alla riconducibilità delle mascherine protettive in questione alla categoria del «beni di prima necessità», sia in relazione alla sussistenza del «rischio di rarefazione o rincaro del mercato interno», sia infine in merito alla configurabilità di una «manovra

La sentenza per punti Cass. pen. n. 36929/2020	
La norma	L'art. 501-bis c.p., sotto la rubrica «Manovre speculative su merci», punisce al primo comma chiunque nell'esercizio di qualsiasi attività professionale o commerciale compie manovre speculative, ovvero occulta, accaparra o incetta generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo da determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno
I beni protetti dal codice penale	<ul style="list-style-type: none"> • le materie prime • i generi alimentari di largo consumo • i prodotti di prima necessità, dovendosi per tali intendere quelle merci di vario genere la cui disponibilità è indispensabile per lo svolgimento di una vita libera e dignitosa
L'evento incriminato	<ul style="list-style-type: none"> • la possibile rarefazione o il rincaro sul mercato interno delle merci oggetto della condotta, per integrare il reato, devono assumere delle forme, per intensità e durata, di assoluta eccezionalità • posto che, diversamente, qualunque momentanea penuria di merci, essendo fisiologicamente idonea a comportare, per la stessa dinamica del punto di equilibrio fra domanda e offerta, un aumento dei prezzi del genere in questione, potrebbe condurre a contestare il reato in questione
Il mercato da sconvolgere	<ul style="list-style-type: none"> • sebbene il mercato interno non debba essere inteso come tale da esaurire l'intero mercato nazionale • è tuttavia evocabile solo ove quando il meccanismo di ingiustificato aumento dei prezzi coinvolga non solo una fetta marginale del mercato, ma una significativa parte di esso • dovendosi per la valutazione aver riguardo alle dimensioni dell'impresa interessata dalla manovra speculativa, alla quantità delle merci oggetto di essa e alla probabile influenza sui comportamenti di altri operatori del mercato

speculativa» nella condotta dal posta in essere ricorrente.

Il reato delle emergenze. L'art. 501-bis c.p., sotto la rubrica «Manovre speculative su merci», punisce al primo comma, con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 516 a 25.822 euro chiunque nell'esercizio di qualsiasi attività professionale o commerciale compie manovre speculative, ovvero occulta, accaparra o incetta generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo da determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno.

La norma è stata introdotta nell'ormai lontano 1976 allo scopo di reprimere l'accaparramento di merci di largo consumo sul mercato interno reale giacché, a quel tempo, le piazze virtuali, ontologicamente transnazionali, non esistevano. Analizzata oggi, forse potrebbe apparire quasi anacronistica, e pure scarsamente dissuasiva sul piano sanzionatorio, se non fosse per le gravi pene accessorie,

che vanno dall'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione alla pubblicazione della sentenza, nonché l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per cui sia chiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità.

L'occasione per riesaminare la fattispecie è stata ora offerta dalla situazione verificatasi nella fase iniziale della emergenza da Covid-19 in Italia, in cui, essendo le mascherine introvabili nella quasi totalità delle farmacie e parafarmacie, nel mondo dell'e-commerce si è assistito a rincari notevoli e del tutto ingiustificati.

Ciò detto, trattandosi di reato tipico delle situazioni emergenziali, i repertori giurisprudenziali non recano un ampio numero di precedenti, così che la presente pronuncia della Cassazione risulta di ancor maggiore interesse.

L'interpretazione e i confini applicativi della norma. Il Supremo collegio,

nel cimentarsi nell'analisi del dettato codicistico, ha innanzitutto affermato come trattasi di fattispecie di pericolo concreto, integrata dalla mera idoneità della condotta alla produzione dell'effetto, senza imporre l'effettiva realizzazione; mentre per ciò che riguarda l'oggetto materiale della condotta, ha evidenziato come, oltre alle materie prime e i generi alimentari di largo consumo, la norma contempli i prodotti di prima necessità, dovendosi per tali intendere quelle merci, di vario genere, la cui disponibilità è indispensabile per lo svolgimento di una vita libera e dignitosa.

Quanto poi all'evento del reato, ovvero la possibile rarefazione o il rincaro sul mercato interno delle merci oggetto della condotta, la Cassazione ha ritenuto che essi debbano assumere delle forme, per intensità e durata, di assoluta eccezionalità, posto che, diversamente, qualunque momentanea penuria di merci, essendo questa fisiologicamente idonea a comportare, per la stessa dinamica

del punto di equilibrio fra la domanda e l'offerta, un aumento dei prezzi del genere in questione, potrebbe condurre a contestare il reato in questione.

Con riferimento infine alla nozione di «mercato interno», questo, sebbene non debba essere inteso come tale da esaurire l'intero mercato nazionale, è evocabile solamente ove di tratti di fenomeni atti a implicare, stante le dimensioni dell'impresa interessata dalla manovra speculativa, la notevole quantità delle merci oggetto di essa e la probabile influenza che potrebbe avere sui comportamenti di altri operatori del mercato, il coinvolgimento nel meccanismo di ingiustificato aumento dei prezzi non di una fetta marginale del mercato (avente pertanto una rilevanza solo microeconomica), ma di una, se non generalizzata, significativa parte di esso.

La decisione della Cassazione. Dunque, nell'applicare le suddette precisazioni al caso concreto, la Corte ha anzitutto ritenuto indubbia la ascrivibilità delle mascherine filtranti (il cui uso è, per effetto delle molteplici normative, obbligatorio nelle relazioni quotidiane) alla categoria dei prodotti di prima necessità, cioè di quei prodotti che sono indispensabili per lo svolgimento degli atti elementari della vita.

Tuttavia, a giudizio degli Ermellini, nel caso di specie mancava l'ulteriore requisito richiesto dalla norma: precisamente, la modestia della struttura imprenditoriale a disposizione, dimostrata dalla esiguità delle scorte sequestrate e dalla unicità del macchinario utilizzato nella catena produttiva, rendeva del tutto improbabile la possibilità di incidere sul mercato in maniera tale da determinare un generale rincaro dei prezzi della mascherine protettive; tanto meno ciò si sarebbe potuto verificarsi in un ambito territoriale avente quelle caratteristiche di ampiezza che il senso della norma in ipotesi violata presuppone.

Infatti, sebbene l'espressione mercato interno non debba essere intesa quale sinonimo di mercato nazionale, tuttavia per la Cassazione neanche è pensabile che, al fine di integrare il reato, tenuto conto che il bene tutelato è l'ordine economico nazionale, sia sufficiente incidere sui prezzi praticati in un ambito di mercato solo di vicinato.

Da qui l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Vicenza per nuovo esame dei suddetti punti.